

ORIGINALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composto da:

dott. Maria Alvau Presidente f.f. rel.

dott. Alessandra Aragno Giudice

18 NOV. 2009

dott. Stefania Tassone Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21717/2007 RG

avente ad oggetto: intermediazione mobiliare

promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

Fabrizio de Francesco che lo rappresenta e difende per procura in atti con

l'Avv. Bartolomeo Grippo.

parte attrice

contro

DEUTSCHE BANK spa, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente

domiciliata presso lo studio dell'Avv. Robert Martelli che la rappresenta e

difende per procura in atti con gli Avv. Gianfilippo Spigno, Gian Maria Volpe.

parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

W. I.

| |
|------------------|
| SENTENZA |
| N° 7830/09 |
| Fasc. n. 9174/09 |
| Cron. n. 4853 |
| Rep. n. 14921 |

Si è n. 1001075 - Att rice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa ammissione delle istanze istruttorie *infra* formulate, dichiarando decaduta la parte convenuta da qualsiasi domanda, modificaione o precisazione di domanda, eccezione, modificaione o precisazione di eccezione o istanza istruttoria non formulata nei termini di preclusione stabiliti dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5,

{ Nel merito,

- 1) in via principale, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra, ai sensi degli artt. 1418 e segg. c.c., la nullità dei contratti e delle operazioni di vendita di obbligazioni per cui è causa, stipulati dall'attore con la Banca convenuta;
- 2) alternativamente, ai sensi degli artt. 1427 e segg. c.c., annullare i contratti e le operazioni di vendita di obbligazioni per cui è causa, stipulati dall'attore con la Banca convenuta;
- 3) conseguentemente, condannare DEUTSCHE BANK s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di restituzione (o, comunque, di risarcimento danni), della somma di nominali € 21.000,00=, oltre spese, commissioni, interessi e rivalutazione;
- 4) in subordine, ove ne ricorrono i presupposti dichiarare la risoluzione dei contratti intercorsi fra le parti, e ove occorra del contratto quadro di negoziazione, e conseguentemente, o comunque, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare DEUTSCHE BANK s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attore della somma di nominali € 21.000,00=, oltre spese, commissioni, interessi e rivalutazione, a titolo di restituzione o, comunque, di risarcimento danni;
- 5) in ogni caso, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare DEUTSCHE BANK s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del maggior danno subito per quella somma che

verrà determinata in corso di causa, previa eventuale CTU, o comunque determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.;

6) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CP. contributo forfettario ex art. 14 L.P. e con distrazione delle spese in favore del legale antistatario.

In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova,

- Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare, ove necessario comunque in caso di contestazione da parte della convenuta (di documentazione prodotta da parte attrice), ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dell'art. 119 TUB), alla banca convenuta l'esibizione in giudizio di tutta documentazione relativa all'acquisto delle obbligazioni per cui è causa parte, ed in particolare del modulo d'ordine, delle circolari d'offerta titoli in questione, del contratto quadro e del documento sui rischi generali negli investimenti in strumenti finanziari.

- Si chiede che il giudice adito voglia richiedere, ove necessario, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., chiarimenti ed informazioni scritte in merito a emissione, collocamento e negoziazione delle obbligazioni Cirio per cui è causa, nonché sulla partecipazione all'emissione, collocamento e negoziazione delle stesse da parte della banca convenuta, con esibizione della documentazione in loro possesso, a:

- CO.N.SO.B. - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa,
in persona del suo Presidente *pro tempore*, con sede in Roma,
via G.B. Martini n. 3 (sede secondaria operativa in Milano, via
della Posta n. 8/10);
 - BANCA D'ITALIA, in persona del suo Presidente *pro tempore*,
con sede in via XX settembre 97/E.
- Si chiede altresì disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a ricostruire la natura dei titoli obbligazionari per cui è causa, nonché le vicende finanziarie e societarie degli emittenti e l'andamento dei titoli sul mercato nel periodo in questione, proponendo sin da ora il seguente quesito:

"letti gli atti, assunte se del caso informazioni anche presso terzi da indicare ovvero presso la Consob ex art. 4 co. VII t.u.l.f. ed esaminati documenti sebbene non prodotti in giudizio ma nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., descriva il c.t.u. la natura dei titoli oggetto della presente controversia e le modalità seguite per il loro collocamento presso gli investitori italiani; accerti in particolare il c.t.u.:

1) quale fosse, a partire dagli anni antecedenti alla operazione di investimento per cui è causa e sino al momento in cui il Gruppo Cirio ha dichiarato la propria insolvenza, la valutazione da parte del mercato (al momento dell'effettuazione dell'operazione per cui è causa) del grado di rischio dell'investimento nelle stesse;

2) specifichi se tali titoli fossero destinati unicamente a determinate categorie di investitori;

- 3) illustri le specifiche modalità attraverso cui è stata in concreto effettuata la cessione delle obbligazioni per cui è causa precisando: a) la banca abbia venduto titoli già presenti nel proprio portafoglio ovvero se li abbia acquistati da altri operatori per soddisfare l'ordine impartito da parte attrice, e b) se ed a quale prezzo tali valori fossero, da altri operatori, offerti sul mercato il giorno dell'operazione per cui è causa;
- 4) quantifichi infine il c.t.u. il danno subito dall'attore per luci cessante a causa della mancata disponibilità del capitale, calcolato sulla base dei rendimenti medi dei titoli obbligazionari nel periodo di riferimento".

- Senza inversione dell'onere della prova, si chiede in ammissione di interrogatorio formale e prova testimoniale sui seguenti capitoli:
- 1) "Vero che il signor ██████████ ha sempre dichiarato dipendenti della Deutsche Bank s.p.a., Filiale di Torino, di voler tenere un profilo di rischio basso con finalità di conservazione del capitale"
 - 2) "Vero che il signor ██████████ ha sempre detenuto portafogli obbligazionario, costituito prevalentemente da titoli di sicurezza e da titoli obbligazionari a basso rischio"
 - 3) "Vero in particolare che il signor ██████████ ha sempre detenuto titoli in garanzia dell'affidamento di cui lo stesso godrà"

presso Deutsche Bank s.p.a. (con una scopertura fino ad € 60.000,00=)"

- 4) "Vero che in occasione della scadenza di altri titoli, nei mesi di novembre e dicembre del 2000, i dipendenti della Deutsche Bank s.p.a., Filiale di Torino, hanno consigliato il signor [REDACTED] ad investire in titoli obbligazionari del Gruppo Cirio"
- 5) "Vero che i titoli Cirio furono descritti dagli addetti della Deutsche Bank s.p.a. come particolarmente sicuri e che venne omessa alcuna informazione sulla natura e sulla reale rischiosità dei titoli e dell'emittente"
- 6) "Vero che i titoli Cirio furono descritti come particolarmente sicuri in quanto emessi da una nota società alimentare italiana"
- 7) "Vero che in tale occasione i dipendenti della Deutsche Bank s.p.a., Filiale di Torino omisero di riferire al signor [REDACTED] l'esistenza del rischio che l'emittente non pagasse le cedole di interessi alle scadenze prefissate né il capitale alla scadenza"
- 8) "Vero che al signor [REDACTED] venne sottoposto un modulo d'ordine avente ad oggetto Obbligazioni CIRIO FINANZIARIA 8% 00/05 in data 13.12.2000 per valore nominale di € 21.000,00= (doc. n. 2 che si rammostra)"
- 9) "Vero che successivamente al compimento dell'operazione del 13.12.2000, i dipendenti e consulenti della Deutsche Bank s.p.a. hanno sempre rassicurato il cliente sul buon andamento dei titoli e

*non hanno mai rappresentato alcuna possibilità di insolvere
dell'emittente”*

- 10) *“Vero che il signor [REDACTED] richiese più volte, nel corso del 2001 e del 2002, ai consulenti della banca convenuta notizie circa i titoli e la solvibilità del Gruppo Cirio”*
- 11) *“Vero che in tali occasioni i dipendenti della banca convenuta hanno sempre rassicurato il signor [REDACTED] sul buon andamento dei titoli e sulla solvibilità della Cirio”*
- 12) *“Vero che negli anni 2000, 2001 e 2002 la Deutsche Bank s.p.a. è creditrice delle società del Gruppo Cirio”.*

Si indicano a testi (anche sin da ora a prova contraria sulle dedotte deducende prove avversarie) i signori:

[REDACTED], res. in Pino T.se (TO).

PER SANCA CONVENUTA

- In via principale respingere le domande tutte formulate dall'attore, prospettate sia sotto il profilo della nullità, che dell'annullabilità che della risoluzione per inadempimento, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
- In via riconvenzionale subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, sotto i diversi profili prospettati di nullità e/o annullabilità e/o risoluzione, ordinare all'attore la restituzione dei "bonds" di cui alla presente controversia, con compensazione del controvalore degli interessi percepiti "medio tempore" in ragione del possesso dei titoli.

Vinte spese diritti e onorari di giudizio."

Si producono i documenti di cui in espositiva.

In via istruttoria si deducono nell'interesse della banca convenuta i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:

- 1- Vero che il Sig. [REDACTED] intratteneva rapporti di conto corrente e di amministrazione titoli con la Filiale di Torino, Agenzia C della S.p.A. Deutsche Bank;
- 2- Vero che il Sig. [REDACTED] acquistava abitualmente strumenti finanziari (obbligazioni e azioni) rivolgendosi al suo consulente di fiducia in forza presso la Filiale di Torino della D.B.;
- 3- Vero che prima di presentarsi per gli acquisti di strumenti finanziari, il Sig. [REDACTED] si informava preventivamente sui beni da acquistare;
- 4- Vero che il Sig. [REDACTED] ha sempre effettuato gli acquisti dei titoli e degli strumenti finanziari in base a proprie scelte personali e a personali conoscenze dei mercati;

- 5- Vero che in data 13 dicembre 2000 il signor Raffaele Battistone aveva chiarito al sig. [REDACTED] le caratteristiche dei titoli Cirio che il Cliente voleva acquistare;
- 6- Vero che in particolare il detto funzionario aveva espresso tutte le informazioni inerenti alla volatilità dei titoli Cirio e circa il meccanismo del maggior rischio correlato al maggior rendimento dei medesimi, nonché circa la maggiore speculatività e rischiosità dei "bonds" Cirio rispetto ai titoli di Stato;
- 7- Vero che il Sig. [REDACTED] decise comunque di acquistare le obbligazioni Cirio.

A teste sui sopraindicati capitoli di prova si indica il signor Raffaele Battistone (domiciliato per la carica in Torino, Corso Vittorio Emanuele n.ro 197 bis presso la Agenzia C della Deutsche Bank di Torino).

Il difensore della convenuta avv. Gian Maria Volpe dichiara di volere ricevere

MOTIVI IN FATTO E N DIRITTO DELLA DECISIONE

- 1.La causa è matura per decisione e le prove orali offerte dalla convenuta sono superflue.
- 2.Il 13 dicembre 2000 il sig. [REDACTED] ordinò alla convenuta, intermediaria con la quale era in corso un rapporto di negoziazione, l'acquisto di obbligazioni emesse dalla CIRIO FINANZIARIA 8% , 00-05, quantità/valore nominale €21.000,00.

Il 14.12.2000 la convenuta comunicò che, in esecuzione dell'ordine, aveva venduto obbligazioni CIRIO spa 8%, 22.1.2001-21.12.2005, quantità/valore nominale 21.000,00 (con regolamento a contanti con valuta 22.1.2001); la spesa totale addebitata fu di € 21.326,71.

Nell'anno 2003 è stata dichiarata l'insolvenza delle società spa CIRIO Finanziaria, Cirio Holding spa, Cirio Del Monte spa ed alla scadenza(2005) non è avvenuta la restituzione del capitale investito(la convenuta ha prodotto la sentenza del 7.8.2003).

- 3.La prima domanda principale, di accertamento della nullità dei "contratti e delle operazioni di vendita di obbligazioni per cui è causa" ,è infondata.

Il collegio premette che la domanda è da intendere come riferita all'operazione di acquisto delle obbligazioni Cirio spa 8% 22.1.2001-21.12.2005, trattandosi dell'unica operazione eseguita(è pacifco che l'intermediaria non abbia procurato l'acquisto delle diverse obbligazioni Cirio Finanziaria 8% 00/2005 indicate nell'ordine del 13.12.2000).

La domanda è fondata sull'asserita violazione di "norme imperative" e, precisamente sull'indeterminatezza dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art.1346 c.c..

Orbene, l'oggetto dell'ordine e della successiva operazione eseguita non è indeterminato in quanto risulta in modo univoco sia nell'ordine sia nella "nota di eseguito".

La diversità tra i due oggetti non corrisponde all'indeterminatezza dell'oggetto, autonoma causa di nullità, e non è stata avanzata domanda di nullità per mancanza di un ordine (della volontà)riferito ai titoli Cirio spa 8% .

3.La domanda di pronuncia di annullamento è inammissibile in quanto fondata sul dolo dell'intermediario/sull'errore dell'investitore, entrambi vizi del consenso che non possono considerarsi alternativi, corrispondendo a fattispecie distinte ed incompatibili:nel caso di dolo l'erronea volontà è determinata dal comportamento scorretto dell'altro contraente; nel caso di errore il contraente è estraneo al vizio del consenso.

L'attore, conseguentemente, non può allegare contemporaneamente, l'esistenza di entrambe le fattispecie ed avanzare alternative domande di annullamento(v. pag. 21 dell'atto di citazione")è certo che il consenso all'acquisto dei titoli è stato ottenuto con dolo...." "o che comunque il consenso è stato dato con errore...").

4.La parte attrice ha avanzato anche domande subordinate di : pronuncia della risoluzione "dei contratti intercorsi tra le parti e ove occorra del contratto quadro di negoziazione".

Orbene, poiché le difese svolte sui vari asseriti inadempimenti si riferiscono all'operazione di acquisto dei titoli Cirio spa , la domanda di pronuncia della risoluzione viene intesa come riferita alla sola negoziazione avente ad oggetto tali titoli mentre il richiamo al contratto quadro viene inteso come possibile

accertamento incidentale sulla risoluzione di tale contratto ai fini della pronuncia della risoluzione dell'acquisto per cui è causa .

5.1 La domanda, tenuto conto di quanto specificato nelle pagine 21- 22-23 dell'atto di citazione, non è fondata sull'inadempimento dell'obbligo di eseguire/consegnare quanto ordinato(la parte si è limitata ad allegare che "l'errata e/o incompleta indicazione del titolo"costituiva causa di "invalidità contrattuale"- "di grave violazione degli obblighi informativi con conseguente responsabilità della banca")ma piuttosto sui vari asseriti inadempimenti ai doveri dell'intermediario riportati alle pagine 4- 5- 6 dell'atto di citazione, elencati negli invocati TUF n. 58/1008 e nei regolamenti n. 11522/1998 e n. 11768/1008.

Il Tribunale rileva, tuttavia, che i fatti allegati come inadempimento non attengono agli obblighi della vendita/acquisto dei titoli in questione(consegna-pagamento prezzo)ma ai doveri di comportamento assunti dall'intermediario con il contratto di negoziazione(cd contratto quadro).

L'inadempimento grave di tali doveri può essere causa della risoluzione del contratto quadro ma, trattandosi di contratto di durata, la risoluzione non potrebbe estendersi alle prestazioni già eseguite(art. 1458 c.c.)e tale è l'operazione in questione.

Ne consegue l'infondatezza della domanda di risoluzione.

6. Le domande restitutorie, in mancanza del presupposto(nullità-annullamento-
risoluzione) vengono respinte.

7. La parte attrice ha avanzato domanda, subordinata, di condanna della convenuta al risarcimento dei danni per l'inadempimento dei citati doveri dell'intermediario.

La domanda è fondata essendo l'operazione inadeguata ed avendo l'intermediaria violato gli obblighi sull'avvertenza dell'inadeguatezza e di astensione, obblighi risultanti dall' art. 29 del reg. Consob n. 11522/1998, attuativo dei doveri di cui all'art. 21 del TUF n. 58/1008.

Ed invero, l'art. 29 del Reg. Consob n. 11522/1998 indica i criteri ai quali devono attenersi gli intermediari nella valutazione circa l'adeguatezza o meno dell'operazione per tipologia-oggetto- frequenza o dimensione: l'intermediario deve tenere conto delle informazioni di cui all'art. 28, ottenute dall'investitore, e di ogni altra informazione disponibile.

L'art. 28 elenca i seguenti rilevanti dati:esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi dell'investimento, propensione al rischio; in caso di rifiuto iniziale del contraente, ove tali informazioni siano comunque acquisite nel corso del rapporto, l'intermediario diligente deve tenerne conto al momento della singola operazione.

In presenza di operazione inadeguata l'intermediario è tenuto a fornire, sempre e comunque, il suo ausilio tecnico mediante una specifica avvertenza all'investitore ed, in mancanza, deve astenersi dall'eseguire l'operazione.

Nel caso di specie è pacifico che i titoli siano stati acquistati allo scopo di assicurare una garanzia all'affidamento concesso all'istituto di credito/ intermediario(v. sull'ordine anche la precisazione "c. /garanzia").

L'obiettivo, pertanto, non poteva che essere un investimento di tipo conservativo che avrebbe dovuto procurare anche un rendimento al cliente.

L'oggetto dell'investimento, tuttavia, non era adeguato a tale obiettivo perché i titoli avevano una "maggiore speculatività e rischiosità rispetto ai titoli di stato(v. valutazioni manifestate dalla convenuta con il capo 6); l'ordine era

stato effettuato prima dell'emissione e, pertanto, non erano note importanti informazioni sull'emittente e, quindi, sui rischi specifici dei titoli, privi di rating; la rischiosità era rilevabile dal tasso della cedola.

Il cliente, peraltro, non era un soggetto particolarmente esperto, considerato che l'attore ha allegato che i titoli venivano acquistati solo per costituire una garanzia(fatto non contestato) e la convenuta ha dedotto che gli acquisti di strumenti finanziari avvenivano rivolgendosi al consulente di fiducia che operava presso la filiale di Torino della D.B.(capo 2).

L'acquisto, inoltre, non era adeguato per dimensione avendo la parte attrice allegato che si trattava di una parte consistente del portafoglio del cliente(v. pag. 17 dell'atto di citazione) e la circostanza non è stata contestata.

La convenuta, a conoscenza dell'obiettivo-dell'esperienza- dell'entità del patrimonio investito,tenuto conto delle scarse informazioni sul titolo e del rischio desumibile dalla cedola, avrebbe dovuto rilevare l'inadeguatezza ed avrebbe dovuto fornire al sig. [REDACTED] la specifica avvertenza scritta, comprensiva delle ragioni.

In assenza dell'avvertenza l'intermediaria avrebbe dovuto astenersi dall'eseguire l'operazione.

Tutto ciò non è avvenuto e le prove offerte non sono idonee a dimostrare il contrario e, precisamente, l'esatto adempimento rispetto all'operazione inadeguata.

La convenuta, inadempiente, è tenuta a risarcire i danni.

7.1 Orbene, i danni allegati sono una diretta ed immediata conseguenza dell'investimento e sono stati provocati dall'operato inadempiente

dell'intermediario in quanto l'osservanza dell'obbligo di astensione avrebbe impedito l'investimento.

7.2 Il danno emergente, pari alla spesa sostenuta per l'operazione(€ 21.344,56), è attuale perché l'esborso è documentato ed il capitale investito non è stato restituito alla scadenza (non risulta in atti la prova di somme ottenute dalla procedura concorsuale).

L'importo, in quanto debito di valore, deve essere rivalutato secondo le variazioni del costo della vita desunte dagli indici istat intercorse dalla domanda giudiziale.

L'attrice, inoltre, ha chiesto la corresponsione degli interessi legali ed, a titolo di lucro cessante(maggior danno), un importo pari ai rendimenti medi ottenibili da investimenti in obbligazioni adatte a investitori non speculativi.

Orbene, gli interessi legali non sono cumulabili con i rendimenti in quanto la natura del debito in questione esclude il diritto agli interessi, che si riferiscono alle obbligazioni pecuniarie (debito di valuta).

In presenza dell'inadempimento sussiste il diritto di ottenere il risarcimento del danno sotto i due aspetti del danno emergente e del lucro cessante.

Quest'ultimo può essere parametrato agli interessi legali ove il saggio corrisponda ai rendimenti ottenibili e non ottenuti per l'indisponibilità della somma costituente il danno emergente.

Nel caso di specie, in mancanza della prova di dati su precedenti e successivi investimenti,avendo la parte attrice allegato di avere operato sempre con prudenza e di avere sempre detenuto "titoli in garanzia", si può presumere che la somma sarebbe stata investita e l'entità del danno, con criterio equitativo, viene commisurata al saggio degli interessi annuali legali di cui all'art. 1284

c.c.(le modificazioni intervenute dal 1997 in avanti sono state rapportate al rendimento annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi).

Essendo stata accolta la domanda, restano assorbiti gli ulteriori profili di inadempimento.

8. La domanda riconvenzionale condizionata non deve essere esaminata.

9. Le spese del processo, considerato l'esito complessivo, vengono poste a carico della convenuta ed in favore del legale, dichiaratosi antistatario, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando ;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
dichiara inammissibile la domanda di annullamento;
rigetta le domande di nullità, risoluzione , restituzione avanzate dalla parte attrice;
condanna la convenuta a risarcire i danni subiti dalla parte attrice mediante pagamento di €21.344,56, da rivalutare secondo le variazioni del costo della vita desunte dagli indici istat intercorse dalla domanda giudiziale(10.7.2007), e degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.

Condanna la convenuta a pagare al difensore, antistatario, della parte attrice le spese del processo liquidate in € 2100,00 per onorario, €846,00 per diritti, € 198,00 per esposti, oltre le spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Torino il 23.10.2009.

IL PRESIDENTE F.F.

MARIA ALVAU

Maria Alva



8



